

Revisione giugno 2026

Regolamento per l'uso dell'Intelligenza Artificiale (AI) a scuola

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale (IA) all'interno delle attività didattiche dell'Istituto, nel rispetto della normativa europea (Reg. UE 2024/1689 – AI Act) e nazionale, delle linee guida AgID e MIM, e dei principi di etica e tutela dei diritti fondamentali degli studenti.

Gli obiettivi di tale documento sono:

- favorire un impiego consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie, garantendo la centralità del ruolo docente e la protezione dei dati personali;
- garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambiti di applicazione

1. *Intelligenza Artificiale (IA)*: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. *Strumenti di IA*: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici e i sistemi di generazione multimediale.
3. *Deployer*: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
4. Il regolamento si applica a:
 - docenti, studenti e personale scolastico nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola;
 - strumenti e applicazioni di IA utilizzati a supporto della progettazione, erogazione, valutazione e personalizzazione dei percorsi formativi.

Art. 3 – Principi generali

1. L'utilizzo degli strumenti di IA è ammesso esclusivamente nei casi in cui essi siano classificati come a rischio minimo o nullo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025, aggiornato il 29.08.2025). Il Regolamento UE sull'IA, approvato il 13 giugno 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 luglio 2024, proibisce esplicitamente i sistemi di IA a "rischio

inaccettabile”; il rischio è considerato nullo quando l’IA svolge un ruolo di “suggeritore” o “facilitatore” e non di “decisore” o “profilatore critico”.

2. L’IA deve essere utilizzata come strumento di supporto e non come sostituto dell’attività didattica o valutativa del docente.

3. L’impiego degli strumenti deve rispettare i principi di: o trasparenza e correttezza, o imparzialità e non discriminazione, o sicurezza digitale, o inclusione e accessibilità e la tutela dei diritti fondamentali.

Titolo II - Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 4 – Utilizzo dell’IA a fini didattici

1. Gli studenti non possono utilizzare l’IA accedendo all’account istituzionale (dominio [@icslendingara.edu.it](mailto:icslendingara.edu.it) in quanto soggetti minorenni).

2. È vietato l’uso dell’IA con account privati per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

Art. 5 – Limitazioni d’età per l’uso dell’IA

1. L’accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d’età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.

2. Per gli studenti minorenni, l’utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

Art. 6 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.

2. L’uso dell’IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.

Art. 7 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.

2. I genitori sono responsabili per l’uso dell’IA da parte dei figli ed è auspicabile che siano coinvolti nella formazione sull’uso consapevole dell’IA.

Titolo III - Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 8 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA *con account personale*, a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
3. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.

Art. 9 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 10 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. È auspicabile che la scuola promuova percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione può includere:
 - uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo;
 - etica e responsabilità nell'uso dell'IA;
 - prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante.

Art. 11 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.

2. È vietato l'uso dell'IA per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo IV - Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
3. Dati da NON inserire in sistemi di IA: dati identificativi quali nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi, numeri di matricola, o qualsiasi combinazione che permetta l'identificazione diretta e ancora, dati relativi alla salute (certificati medici, diagnosi, PDP, PEI), all'origine etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'orientamento sessuale. L'utilizzo di IA come supporto per la creazione di materiali didattici personalizzati (es. PDP e PEI) deve avvenire solo con dati opportunamente pseudonimizzati o anonimizzati e solo tramite piattaforme sicure e autorizzate dalla scuola.

Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
 - cyber security e protezione dei dati.
2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Titolo V – Educazione all'IA e cittadinanza digitale

Art. 14 – Educazione all'uso critico dell'IA

1. È auspicabile che la scuola promuova percorsi didattici trasversali sull'IA, anche in collaborazione con esperti esterni, al fine di accompagnare gli studenti nella comprensione del funzionamento dei sistemi di IA, nel riconoscimento dei bias algoritmici e nella riflessione sui dilemmi etici legati all'automazione.

Art. 15 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Principali adempimenti per l'Istituzione Scolastica (deployer): il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica con conseguente

approvazione del progetto da parte degli Organi collegiali. Costituzione e nomina di un gruppo di Lavoro AI.

2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 16– Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.